

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 ottobre 2012 in prima convocazione e per il 23 ottobre 2012, in seconda convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'allegato 3A, Schema 4 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "RE" o "Regolamento Emittenti"), illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea dei soci di Falck Renewables S.p.A. ("Falck Renewables" o la "Società") convocata in prima convocazione per il giorno 22 ottobre 2012, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 ottobre 2012, in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

"1. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni: delibere inerenti e conseguenti".

* * *

In merito al suddetto punto all'ordine del giorno, Vi proponiamo di deliberare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), l'autorizzazione ad acquistare fino a massime n. 5.828.277 (cinquemilioniottocerntoventottomiladuecentosettantasette) azioni ordinarie Falck Renewables corrispondenti al 2% del capitale sociale attuale, e comunque entro i limiti di legge (cfr. paragrafo 4), da determinarsi anche in funzione delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e del capitale sociale esistente al momento di ogni acquisto.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea è motivata dall'opportunità di dotare la Società, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito illustrate:

- (i) operare sul mercato a sostegno della liquidità del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Falck Renewables, in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di volatilità, o di scarsa liquidità degli scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di azioni da parte di azionisti aventi l'effetto di incidere sul corso del titolo Falck Renewables o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato;
- (ii) salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi;

(iii) consentire l'utilizzazione delle azioni proprie per la realizzazione di eventuali operazioni di investimento anche mediante scambio di titoli, ovvero operazioni di joint venture e/o partnership nell'ambito di accordi strategici con società italiane o internazionali attive in settori affini a quelli in cui Falck Renewables e le società del Gruppo operano, nell'ambito delle linee strategiche della Società.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La Società ha emesso azioni ordinarie aventi un valore nominale pari a euro 1,00 cadauna.

Il Consiglio di Amministrazione richiede all'Assemblea l'autorizzazione a un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, di massime n. 5.828.277 (cinquemilionioctocerntoventottomiladuecentosettantasette) azioni ordinarie Falck Renewables corrispondenti al 2% del capitale sociale attuale della Società.

3. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile, pari a 18 mesi decorrente dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione alla disposizione (inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'alienazione) delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali.

4. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2357, primo e terzo comma, del Codice Civile

Con riferimento al limite massimo di spesa che dovrà essere osservato nell'eseguire gli acquisti, si ricorda che ai sensi dell'art. 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato, dovendosi inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successivamente.

Il Consiglio evidenzia che gli acquisti delle azioni (proprie) per i quali si richiede l'autorizzazione all'assemblea saranno effettuati mediante impiego della Riserva Sovrapprezzo azioni per la parte eccedente l'importo necessario per incrementare la Riserva Legale sino al quinto del capitale sociale.

Il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, primo comma, del Codice Civile all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisizione autorizzata.

Tale verifica deve essere eseguita anche tenendo conto delle azioni proprie eventualmente già possedute dalla Società, anche attraverso società controllate.

Alla data di stesura della presente relazione, Falck Renewables non possiede azioni proprie; nessun ulteriore possesso di azioni di Falck Renewables è rinvenibile attraverso società controllate.

A fronte dell'esercizio dell'autorizzazione richiesta e di conseguente acquisto di azioni proprie, la Società dovrà effettuare le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi e i piani di investimento della Società, il corrispettivo d'acquisto per azione sia fissato in un ammontare non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Falck Renewables registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente e che comunque gli acquisti dovranno intervenire con le modalità, i termini e i requisiti, anche difformi da quanto previsto al successivo paragrafo 6, purché conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione (inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'alienazione) delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea conferisca al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso con le modalità, i termini e i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati, in una o più volte, in conformità a ogni applicabile disciplina di legge, con le modalità previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e in osservanza dell'art. 144-bis RE e di ogni disciplina regolamentare di volta in volta applicabile.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli atti di disposizione (inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'alienazione) potranno essere effettuati anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali.

Le operazioni di acquisto e gli atti di disposizione potranno, anche, essere effettuati in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF inerenti i) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e ii) all'acquisto di azioni proprie per la

costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, approvati con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si conferma che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale della Società.

8. Proposta di deliberazione


Ove siate d'accordo con la proposta come sopra formulata, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Falck Renewables S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

delibera

- (i) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, l'acquisto sul mercato, entro i prossimi 18 mesi e così entro il 22/23 aprile 2014, anche in più riprese ed in ogni momento, di massime n. 5.828.277 (cinquemilioniottocerntoventottomiladuecentosettantasette) azioni ordinarie Falck Renewables, e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione;*

- (ii) di autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi e i piani di investimento della Società, l'acquisto in parola, a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Falck Renewables registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente e comunque con le modalità, i termini e i requisiti, anche difformi da quanto precede, ma conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob. L'acquisto di azioni proprie, ai sensi di legge, dovrà essere contenuto entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione; per l'acquisto di azioni proprie dovrà in ogni caso essere utilizzata la Riserva Sovrapprezzo azioni per la parte eccedente l'importo che sarebbe necessario per incrementare la Riserva Legale sino al quinto del capitale sociale; in occasione dell'acquisto delle azioni proprie, dovranno essere effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;*



- (iii) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione (inclusa, o mero titolo indicativo, l'alienazione), in una o più volte, di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, di tutti o di parte dei titoli acquistati ai sensi della presente delibera, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
- *le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento, senza limiti temporali;*
 - *le operazioni di disposizione potranno avvenire anche mediante operazioni di permuta, scambio, conferimento, e/o per acquisizioni di partecipazioni e/o per la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici (italiani o internazionali), e/o per la realizzazione di progetti industriali rientranti nell'ambito delle linee strategiche della Società;*
 - *o disposizioni di azioni proprie in ogni caso anche oltre il termine di validità della presente autorizzazione, comunque con le modalità, i termini e i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob;*
- (iii) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del prezzo di disposizione e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto da impiegare, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione in questione e al migliore interesse della Società. In caso di disposizione di tutte o di parte delle azioni proprie acquistate e/o possedute, dovranno essere effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;*
- (iv) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi a intermediari abilitati ai sensi di legge, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché del regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti".*

Milano, 1 ottobre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Consigliere delegato

Ing. Piero Manzoni

